

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3492

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(GUERINI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(LAMORGESE)

E DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MESSA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16,
recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina

Presentato il 28 febbraio 2022

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, facendo seguito al decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare la crisi in Ucraina.

Si espone qui di seguito il contenuto degli articoli che ne compongono il testo.

Art. 1. — (Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)

La disposizione autorizza a effettuare, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'autorizzazione in deroga alle procedure vigenti, a seguito della risoluzione delle Camere, dato il carattere emergenziale della disposizione, è concessa per un limitato periodo di tempo, ossia fino al 31 dicembre 2022. La semplificazione rispetto alle procedure vigenti consente di poter sostenere tempestivamente l'Ucraina, in coerenza con la rapidità operativa che una crisi internazionale come quella in atto richiede, garantendo di volta in volta la valutazione degli interessi coinvolti attraverso lo strumento del decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 2, i singoli decreti indicheranno l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione nonché le modalità di realizzazione della stessa, quali lo scarico contabile o eventuali procedure di consegna.

Art. 2. — (Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale)

La guerra russo-ucraina ha determinato una situazione di eccezionale instabilità per il normale funzionamento del sistema nazionale di gas naturale, considerate l'importanza della quota di gas importata dalla Russia e la circostanza che il transito interessa, almeno in parte, proprio il territorio ucraino. L'adozione di sanzioni contro la Russia potrebbe, peraltro, determinare ulteriori rischi prospettici per il prossimo inverno e per l'ordinaria campagna di iniezione di gas negli stoccaggi. Per questi motivi, si rende necessario prevedere che il Ministro della transizione ecologica possa adottare, anche al fine espresso di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas nazionale per l'anno termico 2022-2023, le misure (volte all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei relativi consumi) individuate dal paragrafo 4.2.3 (« Livello di emergenza ») del Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro della transizione ecologica) 18 dicembre 2019 e modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 9 ottobre 2020, sulla base dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in conformità e come prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

In altri termini, anche a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, si vuole prevedere che il Ministro della transizione ecologica possa adottare le misure che il citato Piano prescrive per

tutti i casi di livello emergenziale. L'esigenza di una precisazione in tal senso deriva dalla circostanza che, ai sensi del Piano, lo stadio di livello emergenziale si avvera nell'ipotesi di una constatata alterazione dei flussi di gas, la quale, tuttavia, non necessariamente si realizzerà nella situazione contingente, in cui il rischio deriva non già da un evento tecnico o commerciale, ma da un evento politico di eccezionale gravità, che pone degli scenari di rischio anche in visione prospettica.

Il Ministro della transizione ecologica è tenuto a comunicare le misure adottate ai sensi della presente disposizione al Consiglio dei ministri nella prima riunione successiva all'adozione delle misure stesse.

In particolare, tra le misure previste dal suddetto Piano è contemplata la riduzione del consumo di gas nel settore termoelettrico, che rappresenta una delle principali componenti della domanda media giornaliera di gas, pari a poco più del 30 per cento del consumo complessivo in questo periodo. In particolare, le previsioni di consumo di gas a fini termoelettrici durante il mese di marzo sono complessivamente stimate in 2,1 miliardi di *standard* metri cubi (smc), con un consumo giornaliero nei giorni feriali dell'ordine di 90 milioni di smc all'inizio di marzo, in progressiva riduzione a causa della riduzione del fabbisogno di carattere stagionale. In sostanza, la norma mira a rendere immediatamente attuabile, nel caso che se ne presentasse la necessità, la riduzione del consumo di gas delle centrali elettriche oggi in esercizio, attraverso la massimizzazione della produzione da altre fonti (quali carbone e olio combustibile) e fermo restando il contributo delle energie rinnovabili.

Inoltre, sempre tenuto conto della situazione emergenziale posta alla base dell'adozione delle predette misure, si prevede che, per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, a detti impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili,

eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa. È infine previsto che il Ministro della transizione ecologica adotti le opportune misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

Art. 3. – (Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina)

Dopo settimane di progressivo deterioramento dei rapporti tra la Russia e l'Ucraina, il 21 febbraio scorso la Russia ha deciso di riconoscere l'indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk. Nella notte fra il 23 e il 24 febbraio sono iniziate consistenti operazioni belliche dirette dalla Russia sul territorio ucraino.

Secondo le fonti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), migliaia di persone, già nei primi giorni del conflitto, hanno lasciato il Paese in direzione dell'occidente europeo.

In considerazione della grave situazione in evoluzione, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile ingente afflusso di cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico indicato e si ripropone, pertanto, la necessità di un ulteriore ampliamento del sistema nazionale di accoglienza.

In particolare, secondo una stima speditiva, si ritiene che, già nel primo periodo successivo all'inizio del conflitto, possano giungere in Italia circa 8.000 persone: di esse, circa 5.000 potrebbero essere portatrici di esigenze ordinarie di accoglienza e potrebbero essere accolte nel sistema dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, mentre circa 3.000 potrebbero essere caratterizzate da specifici bisogni di maggiore assistenza (nuclei familiari, specifiche vulnerabilità) ed essere quindi accolte nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione.

In ragione di ciò, si rende necessario incrementare le risorse destinate alla prima accoglienza, iscritte nel capitolo del bilancio dello Stato 2351/2, dedicato all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei

centri di trattenimento e di accoglienza, e prevedere la possibilità di rendere disponibili ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione.

Al riguardo, occorre considerare che nel corso dell'anno 2021 si è registrato un sensibile incremento del numero dei migranti giunti in Italia che hanno presentato domanda di protezione internazionale, con conseguente esigenza di assicurarne l'accoglienza nelle strutture presenti nel territorio nazionale.

Tale esigenza si è accentuata nel secondo semestre dello scorso anno, in ragione della crisi politica e militare che si è determinata in Afghanistan, con conseguente arrivo di un ingente numero di cittadini afghani che hanno presentato domanda di protezione internazionale. Per far fronte a tale esigenza, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e dell'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato disposto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, che ha consentito l'ampliamento della rete del Sistema di accoglienza e integrazione per un numero complessivo di circa 5.000 posti.

Pertanto, per rispondere alle esigenze sopra indicate nel contesto in evoluzione descritto, la presente disposizione, al comma 1, prevede l'incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno al capitolo 2351/2, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza di cui agli articoli 6, 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per un ammontare di 54.162.000 euro per l'anno 2022.

Con riferimento alla situazione di emergenza in atto e all'estrema urgenza di disporre immediatamente, sul territorio nazionale, di un numero adeguato di posti per l'accoglienza, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, il Ministero dell'interno, per il tramite dei prefetti, potrà avvalersi della possibilità di fare ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-

legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

Il comma 2 prevede, per le medesime esigenze, la possibilità di attivare ulteriori 3.000 posti nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Il comma 3 modifica il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 al fine di estendere ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione già prevista e finanziata per i cittadini afghani colpiti dagli eventi del mese di agosto del 2021.

Analogamente, il comma 4 novella il comma 390 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che aveva disposto un ulteriore ampliamento del Sistema di accoglienza e integrazione.

Il comma 5 stabilisce che i profughi ucraini possano accedere, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, alle strutture di prima accoglienza e al Sistema di accoglienza e integrazione, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Il comma 6 prevede che per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, e che, al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1.

Il comma 7 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

Art. 4. — (*Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca*)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca a favore degli studenti, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina che siano nel territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.

Con il predetto fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, si intende promuovere una pluralità di azioni accomunate dalla volontà di sostenere la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio

nazionale, in ragione delle presumibili concrete difficoltà degli stessi di fare ritorno nel proprio paese.

Dai primi dati raccolti dal Ministero dell'università e della ricerca risulta che gli studenti ucraini iscritti presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono 1120.

Le azioni di sostegno potranno essere di varia natura, dalle misure per il diritto allo studio a possibili proroghe di progetti, assegni e contratti di ricerca: per tale ragione si demanda al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca la concreta individuazione delle stesse.

Art. 5. — (*Entrata in vigore*)

La disposizione stabilisce l'entrata in vigore del presente decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1 (Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)

La disposizione prevede la possibilità di cessione, da parte del Ministero della difesa, di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, previo atto di indirizzo delle Camere e l'adozione di un apposito decreto che individua i beni e le modalità di cessione. La disposizione non comporta oneri, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 2 (Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale)

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3 (Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina)

La disposizione, al fine di assicurare l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, stabilisce, in primo luogo, l'incremento delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel capitolo 2351 p.g.2, relativo alla attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, onde consentire la possibilità di fruire di ulteriori 5.000 posti nelle strutture in questione; si prevede poi la possibilità di attivare 3.000 posti aggiuntivi nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989 citato.

S'intende in questo modo conseguire l'ampliamento della rete nazionale di accoglienza, per un numero complessivo di circa 8.000 posti.

Il **comma 1** è dedicato, in particolare, all'incremento della dotazione finanziaria del citato capitolo 2351 p.g. 2. In relazione agli stanziamenti di bilancio relativi ai centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del D.L.vo n. 142 del 2015, il suddetto capitolo 2351 p.g.2 prevede una dotazione finanziaria, per l'anno 2022, di 900 milioni di euro.

Il fabbisogno segnalato dalle Prefetture per le spese dell'accoglienza, relativamente al primo semestre del corrente anno (esclusi i centri governativi), è stimato in circa 325 milioni di euro.

Pertanto, il fabbisogno occorrente per far fronte alle spese di accoglienza nei suddetti centri (esclusi i centri governativi), anche per il secondo semestre dell'anno 2022, è stimabile in 325 milioni di euro.

L'ulteriore fabbisogno per finanziare, fino alla fine dell'anno 2022, i contratti relativi ai centri governativi, sia proroghe dei contratti in corso che nuovi contratti, è stimato in circa 25 milioni.

Il numero di cittadini stranieri attualmente accolti nei centri e strutture di accoglienza presenti nel territorio nazionale è di circa 51.000 persone. L'attuale disponibilità di posti nelle medesime strutture ammonta a circa 5.000 posti.

L'attuale *trend* di incremento dei flussi migratori, generati sia dalla consueta direttrice proveniente dal Mediterraneo centrale, sia dalla direttrice asiatica, fortemente stimolata dalla crisi afghana, induce a ritenere che l'intero stanziamento previsto per i centri di accoglienza sarà assorbito dalle suddette esigenze.



Per tale ragione, gli oneri derivanti dall'accoglienza di un contingente di profughi dall'Ucraina dovranno essere sostenuti con nuove risorse.

Come detto, si stima, in via speditiva, che possano giungere dal quadrante ucraino, nel primo periodo successivo all'inizio del conflitto, circa 8.000 persone, di cui 5.000 potranno essere ospitate nel sistema dei centri governativi, peraltro più tempestivamente attivabile

Per definire il costo connesso a tale contingente di 5.000 persone, occorre tenere conto che si presume di ospitare i profughi a partire dall'inizio del conflitto bellico, per un importo pro capite/pro die di € 35,40 (IVA compresa), attuale costo per i centri governativi.

Pertanto, l'onere complessivo ricadente sullo stanziamento di cui al capitolo 2351 p.g. 2, nell'anno 2022, deriva dalla seguente formula:

$$5.000 * (\text{n. giorni di accoglienza per 10 mesi}) * 35,40.$$

Sviluppando tale formula, avremo il seguente calcolo: $5.000 * 306 * 35,40 = € 54.162.000$.

Pertanto, l'onere derivante dall'accoglienza di 5.000 profughi nei centri per l'immigrazione, nell'anno 2022, è pari a € 54.162.000.

Il **comma 2** stabilisce, per le medesime esigenze collegate all'accoglienza dei profughi ucraini, la possibilità di attivare ulteriori 3.000 posti nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416/1989.

La spesa stimata per l'accoglienza di 3.000 profughi ucraini è calcolata, per l'anno 2022, secondo la seguente formula:

$$3.000 * \text{n. giorni di accoglienza per 10 mesi} * 41,07 \text{ (costo medio accoglienza SAI)}$$

Ne deriva il seguente risultato per il 2022: $3.000 * 306 * 41,07 = € 37.702.260$.

La spesa stimata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si ricava secondo la seguente formula:

$$3.000 * 365 * 41,07 \text{ (costo medio accoglienza SAI)}$$

Ne deriva il seguente risultato per ciascuno degli anni 2023 e 2024: $3.000 * 365 * 41,07 = € 44.971.650$.

La spesa necessaria per l'attivazione di 3.000 posti nel SAI, a beneficio dei profughi ucraini risulta sostenibile mediante le risorse residue disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Il **comma 3** riformula parzialmente il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 al fine di estendere ai profughi provenienti dall'Ucraina, la riserva di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione già prevista e finanziata per i cittadini afgani colpiti dagli eventi di agosto del 2021. Tale disposizione ha natura meramente ordinamentale.



Analogamente, il **comma 4** novella il comma 390 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 che aveva disposto un ulteriore ampliamento del Sistema di accoglienza e integrazione. Anche tale disposizione ha natura meramente ordinamentale.

Il **comma 5** stabilisce che i profughi ucraini possano accedere alle strutture di prima accoglienza ed al Sistema di accoglienza e integrazione, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. La norma ha natura meramente ordinamentale in quanto, a parità di posti disponibili nelle strutture suddette, si provvede esclusivamente di ampliare la casistica di requisiti necessari per l'accesso.

Il **comma 6** prevede che per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 e che al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 7** è dedicato alla copertura degli oneri pari complessivamente a euro 91.864.260 per l'anno 2022 e a euro 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ai quali si provvede: a) quanto a 54.162.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e b) quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

ART. 4 (Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca)


Viene prevista l'istituzione di un Fondo, pari a 500 mila euro per l'anno 2022, finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute. Alla copertura degli oneri si provvede con le risorse della Tabella A del Ministero dell'università e della ricerca, che reca le corrispondenti disponibilità.

ART. 5 (Entrata in vigore)

Il presente articolo reca l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

28/02/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRISI IN UCRAINA (in milioni di euro)														
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento				
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3	1		Incremento delle dotazioni finanziarie destinate ai centri di trattamento e di accoglienza per assicurare l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza del conflitto bellico	s	c	54,2			54,2			54,2		
3	6	a	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004	s	c	-54,2			-54,2			-54,2		
4	1		Fondo per il sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca	s	c	0,5			0,5			0,5		
4	1		Riduzione tabella A MUR	s	c	-0,5			-0,5			-0,5		
			totale entrate	e		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			totale spese	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", in programma per la prossima riunione del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria delle disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 25.02.2022

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, **28 FEB 2022**

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento
il Dirigente Generale
(Dott. Edoardo Cervone)



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022.

Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative per sostenere le autorità governative ucraine, mediante la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, semplificando le procedure vigenti, in coerenza con le esigenze di prontezza operativa che la crisi internazionale in atto richiede;

Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;

Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare misure di sostegno a beneficio degli studenti e della comunità scientifica ucraini presenti sul territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)

1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative.

2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

Articolo 2.

(Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale)

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.

2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la società Terna S.p.A. predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. Terna S.p.A. trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo, nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce i corrispettivi a

reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.

3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica adotta le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

Articolo 3.

(Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Al decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, all'articolo 7, al comma 1, le parole da: « richiedenti asilo » fino a: « medesimi richiedenti », sono sostituite dalle seguenti: « profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi ».

4. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 390, le parole da: « richiedenti asilo » fino a: « Afghanistan », sono sostituite dalle seguenti: « profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina ».

5. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

6. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato

di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 91.864.260 per l'anno 2022 e a euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 54.162.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Articolo 4.

(Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca)

1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito per l'anno 2022 un apposito fondo con una dotazione pari a 500.000 euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonché le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022–2024 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo

parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2022.

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

GUERINI, *Ministro della difesa.*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno.*

MESSA, *Ministro dell'università e della ricerca.*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA.

